

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

1. Con il presente atto risulta costituita la Associazione di Promozione Sociale “Faber Libertatis”, nel seguito denominata per brevità Associazione.

ARTICOLO 2 - Sede

1. La Associazione ha sede in Padova, piazzale San Giuseppe, 3, e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati con delibera dell'Assemblea dei Soci.
2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera della Assemblea dei Soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

ARTICOLO 3 - Finalità

1. La Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fine di lucro, è ispirata a principi di democrazia e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che la Associazione si propone sono in particolare:
 - promuovere l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione;
 - incentivare il recupero ed il ripristino di hardware in disuso o disponibile a basso costo;
 - promuovere e diffondere l'utilizzo di software per calcolatori elettronici, di seguito chiamato semplicemente Software Libero, rilasciato con licenza GNU GPL, LGPL o FDL redatte dalla Free Software Foundation, oppure con licenza dichiarata dalla Free Software Foundation compatibile con queste, oppure con licenza che risulti libera secondo le linee guida deliberate dalla Assemblea dei Soci e riportate nel Regolamento Attuativo.
 - diffondere l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica;
 - educare alla conoscenza degli strumenti informatici, hardware e software;
 - promuovere l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano od altre lingue della documentazione e del software stesso;
 - diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle tecnologie informatiche e contribuire alla loro risoluzione.
4. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
5. La Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento delle proprie finalità statutarie, può collaborare, coordinarsi e/o consorziarsi con altre associazioni, enti ed istituzioni di carattere pubblico o privato la cui attività sia coerente con le finalità della Associazione.

6. La Associazione si impegna per le proprie attività a non utilizzare software rilasciato sotto licenze ritenute non libere, salvo quando questo si renda necessario per predisporre l'hardware all'utilizzo esclusivo di Software Libero.

ARTICOLO 4 - Durata

1. La Associazione ha durata illimitata.

SOCI

ARTICOLO 5 - Soci

1. Sono membri della Associazione:
 - i Soci Ordinari;
 - i Soci Onorari.
2. I Soci svolgeranno la propria attività nella Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
4. I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, ivi compreso quello di voto.

ARTICOLO 6 - Soci Ordinari

1. Sono Soci Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che verranno ammessi alla Associazione a seguito di domanda, contenente l'esplicita indicazione del domicilio cui devono essere loro inviate le comunicazioni e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e degli obblighi che discendono dalla qualità di Socio, indirizzata al Consiglio Direttivo che, valutata la regolarità della stessa, la sottoporrà alla ratifica della Assemblea dei Soci nella riunione immediatamente successiva di questa.
2. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dal versamento di una quota, il cui importo sarà stabilito nel regolamento attuativo, per la copertura delle spese di istruzione della pratica. Tale quota non è restituibile, neppure in caso di mancata ratifica.
3. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione di ratifica della Assemblea dei Soci.
4. Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.

ARTICOLO 7 - Soci Onorari

1. Sono Soci Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che rendano un particolare servizio alla Associazione e che vi siano ammessi con tale qualifica dalla Assemblea dei Soci.
2. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione della Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 8 - Quota associativa annuale

1. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed indicata nel regolamento attuativo.
2. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
3. La quota associativa annuale deve essere versata al Tesoriere dell'Associazione, nelle modalità e nei tempi indicati dal regolamento attuativo.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini prefissati comporta la sospensione dal diritto di voto.
5. La quota associativa annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. La quota associativa annuale è comunque a fondo perduto. Nemmeno in caso di morte, recesso o esclusione dalla Associazione o scioglimento della stessa potrà essere chiesto il rimborso della quota versata.
7. È nella facoltà del Consiglio Direttivo di sospendere temporaneamente un Socio Ordinario dall'obbligo di pagamento della quota associativa annuale con delibera motivata.
8. La sospensione di un Socio Ordinario dall'obbligo di pagamento della quota associativa annuale non è ripetibile in anni consecutivi.

ARTICOLO 9 - Recesso ed esclusione dei Soci

1. La qualità di Socio si perde per:
 - recesso volontario;
 - morosità nel pagamento di due o più quote associative annuali (se Socio Ordinario);
 - persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal regolamento attuativo;
 - comportamento contrario agli scopi della Associazione.
2. L'esclusione del Socio avviene con delibera motivata del Consiglio Direttivo che verrà sottoposta alla ratifica della Assemblea dei Soci nella riunione successiva di almeno trenta giorni da questa.
3. Al Socio deve essere notificata presso il domicilio noto alla Associazione la delibera del Consiglio Direttivo entro cinque giorni dalla stessa.
4. L'esclusione del Socio ha effetto dalla data della deliberazione di ratifica della Assemblea dei Soci.

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 10 - Organi

1. Sono Organi della Associazione:
 - la Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Tesoriere.
2. Tutte le cariche elettive durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo un eventuale rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

MODALITÀ DI ADUNANZA

ARTICOLO 11 - Convocazione

1. La Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei Soci.
2. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta motivata almeno due Consiglieri.

ARTICOLO 12 - Modalità di convocazione

1. Le convocazioni della Assemblea dei Soci e della riunione del Consiglio Direttivo devono contenere indicazione dell'Ordine del Giorno degli argomenti che verranno trattati, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
2. La convocazione avviene tramite lettera inviata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data stabilita al domicilio noto di tutti i Soci aventi diritto a partecipare all'adunanza oppure mediante affissione presso la sede sociale.
3. L'adunanza può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
4. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

ARTICOLO 13 - Adunanza in modalità telematica

1. È ammessa la possibilità che l'adunanza si tenga in modalità telematica, per teleconferenza o per videoconferenza.
2. Per tutti i partecipanti deve essere possibile l'identificazione, deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e deve essere garantito l'anonimato in fase di votazione.
3. Le modalità tecniche dell'adunanza in modalità telematica sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo ed indicate nel regolamento attuativo.
4. L'adunanza in modalità telematica si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 14 - Presidente e Segretario

1. L'adunanza è presieduta dal Presidente della Associazione oppure, in caso di suo impedimento o cessazione della carica, da altra persona eletta dalla adunanza.
2. In occasione dell'adunanza viene eletto un Segretario che redige il verbale.
3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e pubblicato presso la sede sociale entro cinque giorni dalla data dell'adunanza, ed ha il diritto di trarne copia.

ARTICOLO 15 - Validità

1. L'adunanza è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto a partecipare all'adunanza e in regola col pagamento della quota associativa annuale.
2. La Assemblea dei Soci è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
3. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno due Consiglieri.
4. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore all'ora.

ARTICOLO 16 - Voto

1. Ogni Socio avente diritto a partecipare all'adunanza, purché maggiorenne se persona fisica, ha diritto di voto.
2. Nella Assemblea dei Soci è ammesso il voto per delega scritta, nelle modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo ed indicate nel regolamento attuativo.
3. Ogni Socio persona fisica può ricevere una sola delega valida per la Assemblea dei Soci.
4. Il rappresentante designato del Socio persona giuridica non può ricevere deleghe.
5. In nessun caso è ammesso il voto per delega nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Le deliberazioni dell'adunanza sono assunte, per entrambe le convocazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni della Assemblea dei Soci in caso di scioglimento della Associazione o in caso di modifiche allo Statuto sono assunte con il voto favorevole di almeno metà dei Soci, in prima convocazione, o di almeno un terzo dei Soci, in seconda convocazione.
8. In caso di pareggio, prevale il voto del Presidente della Associazione, se presente all'adunanza.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 17 - Assemblea dei Soci

1. La Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della Associazione stessa.
2. La Assemblea dei Soci:
 - approva entro il 30 aprile di ogni anno il Rendiconto Economico-Finanziario della Associazione sottoposto dal Consiglio Direttivo;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
 - approva i regolamenti interni che disciplinano l'attività della Associazione;
 - elegge il Consiglio Direttivo;
 - ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
 - delibera la costituzione di sedi secondari e impianti distaccati;
 - delibera su modifiche allo Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Le deliberazioni della Assemblea dei Soci, prese in conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e vigilanza della Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di:
 - gestire la Associazione secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea;
 - vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni della Assemblea dei Soci;
 - convocare la Assemblea dei Soci;
 - ammettere alla Associazione nuovi Soci;
 - escludere Soci dalla Associazione, ai sensi dell'Art. 9 del presente Statuto;
 - eleggere il Presidente e il Tesoriere della Associazione;
 - acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni anche cambiarie e stipulare mutui anche ipotecari, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche ed ogni ufficio pubblico e privato, stipulare e utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, concedere ipoteche e consentire surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo ed in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
 - predisporre la relazione sullo stato della Associazione ad integrazione del Rendiconto Economico-Finanziario.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Soci, persone fisiche e maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa annua, compresi il Presidente e il Tesoriere. Non è previsto il cumulo di due o più cariche istituzionali.

ARTICOLO 19 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei Soci regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto.
2. Ogni Socio esprime, a sua descrizione, da una a cinque preferenze.
3. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i Soci che avranno il maggior numero di voti.
4. In caso di parità risulterà eletto il Socio che vanti la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ARTICOLO 20 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso.

2. I Consiglieri decadono inoltre per il mancato pagamento della quota associativa annua entro i termini previsti dal regolamento attuativo.
3. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta a ratifica della Assemblea dei Soci nella riunione successiva di questa.

ARTICOLO 21 - Sostituzione dei Consiglieri

1. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvedono a sostituirli e convocano la Assemblea per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica si procederà a nuove elezioni.
2. Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e deve procedersi alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE E TESORIERE

ARTICOLO 22 - Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio.
2. Al Presidente sono attribuite le funzioni di:
 - convocare e presiedere la Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo;
 - sorvegliare il buon andamento amministrativo della Associazione;
 - verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti necessità.
3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 23 - Tesoriere

1. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di:
 - curare la gestione del patrimonio della Associazione e tenerne idonea contabilità;
 - elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'anno solare precedente;
 - custodire i libri contabili;
 - custodire il libro dei Soci;
 - custodire i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci;
 - custodire ogni altro documento redatto dagli organi della Associazione.

ARTICOLO 24 - Elezione del Presidente e del Tesoriere

1. Il Presidente ed il Tesoriere vengono eletti in occasione della prima riunione regolarmente costituita del nuovo Consiglio Direttivo, con votazioni distinte a scrutinio segreto.
2. Ogni Consigliere esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze.

3. Saranno dichiarati eletti Presidente e Tesoriere della Associazione i Consiglieri che avranno il maggiore numero di voti per ogni distinta votazione.
4. In caso di parità risulteranno eletti i Consiglieri che vantino la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ARTICOLO 25 - Revoca dell'incarico e sostituzione

1. È facoltà del Consiglio Direttivo di revocare l'incarico e sostituire Presidente e/o Tesoriere tramite votazione a scrutinio palese.
2. L'incarico si considererà revocato se si esprimeranno in tal senso quattro Consiglieri.
3. Contestualmente alla revoca dell'incarico, deve avvenire l'elezione del nuovo Presidente e/o Tesoriere secondo le modalità indicate nell'Art. 30.
4. L'impossibilità a procedere all'elezione comporterà la decadenza del Consiglio Direttivo e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ARTICOLO 26 - Esercizio

1. L'esercizio della Associazione coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto Economico-Finanziario.

ARTICOLO 27 - Rendiconto Economico-Finanziario e Bilancio Preventivo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Tesoriere è tenuto a predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci.
2. Il Rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale della Associazione nei quindici giorni che precedono la Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo di redigere se necessario un Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo, da preparare e sottoporre all'Assemblea dei Soci con le medesime modalità del Rendiconto.

PATRIMONIO

ARTICOLO 28 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Associazione è formato da:
 - quote associative obbligatorie, versate annualmente dai Soci Ordinari;
 - contributi dei Soci;
 - donazioni e lasciti;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

ARTICOLO 29 - Avanzi di gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con lo stesso scopo sociale.
2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 - Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi Art. 3).
2. Qualsiasi modifica all'Art. 3 (Finalità della Associazione) del presente Statuto incompatibile con esso o qualsiasi modifica nell'intero Statuto che lo possa permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.

ARTICOLO 31 - Regolamento attuativo

1. Il regolamento attuativo è un documento preparato dal Consiglio Direttivo ed approvato dalla Assemblea dei Soci contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto.
2. Il regolamento attuativo è approvato a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
3. Ogni Socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all'ordine del giorno della prossima Assemblea, che può approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.
4. Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente Statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e Statuto, fa fede quanto riportato dallo Statuto.

ARTICOLO 32 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Padova, 2 giugno 2004

Letto, confermato e sottoscritto